



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO POLISPORTIVA.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella **sala comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	BONTEMPI GIORGIO	X	
2	BERNARDELLI PAOLO	X	
3	CAINI GIULIANA		X

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Bontempi Giorgio - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO POLISPORTIVA.

VISTO:

- l'art.12 della legge 07/08/1990, n. 241, ai sensi del quale la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di criteri e modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi,
- il regolamento comunale per l'erogazione di contributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/1991 esecutiva ai sensi di legge, che definisce i criteri e le modalità predette;
- che, ai sensi e per gli effetti del citato regolamento ai sensi dell' art. 6, comma 2, la Giunta Comunale può rivedere o modificare il piano delle scadenze al fine di correlarlo al programma delle attività dei soggetti richiedenti;

VISTA la richiesta avanzata dal Gruppo Polisportiva di Agnosine di richiesta di contributo per la regolare prosecuzione delle attività svolte dalle stesse, per la realizzazione di progetti ed iniziative condivise dall'Amministrazione Comunale in quanto rientranti pienamente nelle finalità istituzionali e che la stessa, in un'ottica di valorizzazione della sussidiarietà orizzontale costituzionalmente sancita, intende supportare e valorizzare tale privato sociale;

CONSIDERATO che tale gruppo non ha scopo di lucro e per il raggiungimento delle loro finalità si ispira alla funzione e valore sociale dell'attività di volontariato nel pieno rispetto della libertà e dignità umana degli associati;

RITENUTO pertanto di assegnare, per le motivazioni sopra esposte, un contributo pari ad euro 1.000,00, che trova imputazione in apposito intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che, ad ogni buon conto, gli strumenti di autovincolo contemplati dal predetto articolo 12 della Legge n. 241/90 e dal Regolamento Comunale vigente per l'erogazione dei contributi che devono essere ostensibili ai destinatari, possono comunque essere disattesi in relazione al quadro complessivo delle circostanze di fatto e degli interessi in gioco (sia pubblici che privati o collettivi) qualora il medesimo abbia una valenza tale da giustificarne un plausibile e motivato di scostamento;

ATTESO che la determinazione dei criteri generali spetta alla giunta a' sensi dell'art. 48 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto lato senso riconducibile alla funzione di indirizzo politico – amministrativo, non attribuito dalla legge alla competenza di organo alcuno, mentre sono di competenza dei responsabili dei servizi gli atti di corresponsione dei contributi, a mente dell'art. 107 tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, qualora non comportino un apprezzabile margine di discrezionalità (c.d. discrezionalità tecnica) o siano riconducibili a dei criteri, parametri o linee di comportamento predeterminati, pur se sempre più labile è il distinguo tra discrezionalità c.d. tecnica e discrezionalità amministrativa;

PRESO ATTO che la concessione dei contributi, allorché il regolamento non contiene in dettaglio l'indicazione delle condizioni soggettive ed oggettive, nonché le formule matematiche per giungere alla determinazione concreta dell'ammontare del contributo, è un provvedimento a metà tra la gestione e l'atto politico nel quale persistono margini di discrezionalità individuati generalmente nelle qualità oggettive dell'iniziativa, nelle qualità soggettive del soggetto destinatario, nonché nell'ammontare del beneficio economico concesso, talché la scelta concreta riguardante il "se" assegnare il contributo e il "quanto" dell'ammontare sono competenze in linea di principio politiche

a meno che non siano riconducibili alla sopraillustrata discrezionalità tecnica che annovera il provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio;

In ordine alla “discrezionalità tecnica”, vale precisare come per tecnico si intenda un giudizio di qualificazione che appartiene a discipline non giuridiche, in quanto i criteri dell'interpretazione giuridica non forniscono un significato autosufficiente né comprovabile in maniera assoluta.

Si suole ritenere che la discrezionalità tecnica partecipi della relatività ed evoluzione delle conoscenze, propria dell'esperienza umana e coinvolge regole desunte da c.d. scienze (meglio sarebbe dire esperienze o discipline) non esatte.

Due caratteri, dunque, la connotano:

- l'esser essa basata su regole non giuridiche;
- l'esser essa basata su regole non comprovabili in maniera universalmente accettata e, dunque, su regole opinabili, come si ritengono, normalmente, quelle relative ai complessivi (idrogeologici, ambientali, geomorfologici, ecc.) assetti urbanistici del territorio o alle localizzazioni di un' opera pubblica.

In realtà, la discrezionalità tecnica si colora di contenuti polivalenti, infatti non è del tutto esatto che essa si avvalga di regole desunte da scienze inesatte, potendo essere inesatto solo il risultato cui si perviene attraverso l'uso di scienze c.d. esatte.

E' certo, comunque, che la facoltà di scelta fra varie opzioni possibili, cioè la discrezionalità, si colora della qualificazione di tecnica quando essa comunque presuppone l'uso di regole scientifiche o tecniche.

Quando ciò non avvenga e la facoltà di scelta sia ancorata a valutazioni non presupponenti applicazione di regole tecniche o scientifiche, ci si trova di fronte a discrezionalità amministrativa, per la quale, tradizionalmente, si ritiene che il legislatore abbia enunciato il fine pubblico che l'amministrazione è chiamata a perseguire ed è essa, così, a dover esercitare i suoi poteri in maniera coerente con le indicazioni provenienti dalla legge, nel presupposto che l'interesse pubblico sia ormai compiutamente definito e che spetti all'amministrazione solo di ponderarlo con gli altri interessi, pubblici o privati, in gioco. Cons. di Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8023

VISTO l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del tuel D. lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti.

PRECISATO quanto segue in ordine al c.d. “divieto di spese di sponsorizzazione” di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010;

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011

In prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti, in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che "il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Posizione poi “ammorbida” con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la

lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

Altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti.

Circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6).

Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59).

Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili .

In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

- la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;
- l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

VISTO il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione

tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la sussidiarietà orizzontale: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 Cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, alle associazioni e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione».

ATTESO che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”

ATTESO che la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa cattolica nel contesto sociale del Paese. L'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.

Viene riconosciuto il principio fondamentale secondo il quale la disciplina degli enti di cui alla legge n. 222/1985 "presenta carattere di specialità rispetto a quella del Codice civile in materia di persone giuridiche" e "gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme di diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione e estinzione delle persone giuridiche private".

La qualifica di "ente ecclesiastico" -categoria giuridica propria dell'ordinamento statale e non dell'ordinamento canonico- è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l'attività effettivamente espletata dall'ente, che deve perseguire fini di religione o di culto. Il Codice di diritto canonico distingue tra persone morali, che sono tali per ordinazione divina (la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica o Santa Sede), e persone giuridiche, distinte dalle prime, che sono, invece, di derivazione umana, in quanto la loro esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (per esempio, le diocesi, le parrocchie, gli istituti diocesani per il sostentamento del clero).

VISTA la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del Tuir attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti erogante e ricevente la liberalità, sia al profilo oggettivo dell'attività sovvenzionata.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, l'attività sovvenzionabile può essere, tra le altre, quella:

"di organizzazione e realizzazione di attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;"

La predetta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 133/2007 ha riconosciuto l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. h), del Tuir anche alla parrocchia istante, in quanto ente civilmente riconosciuto e senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di restauro di un bene culturale protetto, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

VISTO l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che "gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" e gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82".

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata a' sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179](#), a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016](#).

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, come indicato dallo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di assegnare al Gruppo Polisportiva di Agnosine, nella persona del suo Presidente Sig. Corioni Gian Mario, un contributo pari ad euro 3.000,00, quale contributo a supporto e per la prosecuzione regolare delle attività svolta dal Gruppo stesso;

2. di demandare il competente Responsabile del servizio all'adozione di tutti gli atti rivenienti dal presente deliberato e conseguenti all'adozione del medesimo, tra cui l'assunzione del relativo impegno di spesa a' sensi degli articoli 183 comma 9, 107 II° e III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "**determinazioni**" nonché dell'art. 4 II° comma e. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari.

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità non presuppone la pubblicazione e che, parimenti, non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO POLISPORTIVA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Ufficio Segreteria*

F.to Damioli Leonella

Agnosine, addì 21/12/2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

F.to Rag. Cavedaghi Paola

Agnosine, addì 21/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bontempi Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 19/02/2018 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.agnosine.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 19/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
